Compilazione della «lista generale» delle merci.

25. — Tutte le merci accompagnate dal carnet devono essere inscritte nelle colonne da 1 a 6 della *«lista generale»*.

Quando lo spazio ad esse riservato nella pagina 2 della copertina non è sufficiente, possono essere utilizzati dei «fogli supplementari», conformi al modello ufficiale, previa osservanza delle modalità indicate nei paragrafi successivi. I totali devono essere riportati in testa alle rispettive colonne di ciascun foglio supplementare.

26. — La «lista generale», delle merci è compilata dall'Associazione emittente sulla base dei dati forniti dal richiedente. Per la sua compilazione devono essere osservate le disposizioni seguenti:

## a) Numero d'ordine:

i singoli oggetti devono essere rigorosamente contradistinti da un numero d'ordine progressivo che deve essere indicato nella colonna 1 del prospetto relativo alla «lista generale».

Avvertesi che l'indicazione di tale numero d'ordine è della massima importanza poiché sulle matrici (souches) dei fogli utilizzati per il compimento delle varie operazioni doganali, gli oggetti non saranno individuati che con il solo loro numero d'ordine. Inoltre, per facilitare i controlli da parte delle dogane, è raccomandato di marcare chiaramente ciascun oggetto (comprese le parti staccate) con il numero d'ordine distintivo trascritto nella colonna 1 (a mezzo di cartellini, etichette, ecc.).

## b) Designazione commerciale delle merci:

nella colonna 2, le merci devono essere descritte secondo la loro designazione commerciale. Questa dovrà però essere sufficientemente precisa e completa per permettere l'identificazione dei singoli oggetti; devono inoltre essere indicate anche le marche ed i numeri distintivi eventualmente applicati od impressi sugli oggetti stessi.

Le macchine, apparecchi, ecc., presentati con parti staccate, parti di ricambio o accessori, possono essere contradistinte da un unico numero d'ordine. In tal caso, però, devono essere precisati, nella colonna 2, la natura, il valore ed il peso di ciascuna parte separata, in considerazione che nelle colonne 4 e 5 devono figurare soltanto il peso totale e il valore totale.

Gli oggetti di medesima natura, peso e valore possono anche essere raggruppati sulla «lista generale», a condizione però che a ciascuno di essi sia assegnato un distinto numero d'ordine. In tal caso — trattandosi, per esempio, di cinque oggetti — il numero d'ordine relativo a detti oggetti raggruppati sarà indicato nella colonna 1 con 14/18, mentre nella colonna 3 sarà indicato il numero complessivo degli oggetti, e cioè 5.

Devesi però tener presente che, se il peso e/o il valore degli oggetti raggruppati sono diversi tra loro, il peso unitario e/o il valore unitario di ciascun oggetto devono essere indicati nella colonna 2, mentre peso complessivo e valore complessivo sono indicati rispettivamente nelle colonne 4 e 5.

## c) Numero degli oggetti:

valgono i chiarimenti forniti sotto il precedente punto b).

## d) Peso o quantità:

questi dati, da indicarsi nella colonna 4, sono utili per una migliore identificazione dei singoli oggetti e possono altresì servire per le merci sottoposte a dazi specifici.

Tengasi tuttavia presente che la loro omissione, se non necessaria agli effetti della identificazione delle merci o della determinazione dei diritti doganali, non sarà rilevata dalle dogane italiane. Qualora ritenuto opportuno, i dati in questione potranno essere riportati dal funzionario verificatore sul «volet» esibito per l'espletamento dell'operazione doganale.

